



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

0020520-10/07/2025-DGSA-MDS-P

Coordinamento interregionale dei Servizi veterinari
saia@regione.veneto.it

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari

II.ZZ.SS.

OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

COPEPI e CESME
IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

e, p.c.
Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute
Generale di Brigata Raffaele Covetti
srm20400@pec.carabinieri.it

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale
della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it

MASAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
c.a. Dott. Eugenio Duprè
MITE@pec.mite.gov.it
dupre.eugenio@mase.gov.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema

Uffici 2 e 9 DGISA

Ufficio 8 DGSA

Associazioni di categoria settore bovini e ovi-caprini

AMVI – FNOVI - SIVEMP

Ufficio di Gabinetto

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 DOHRI

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136

Si trasmette il dispositivo in oggetto. Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio 3 DGSA
Dott. Luigi Ruocco*



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Oggetto: Dispositivo dirigenziale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera a) e b) nonché l'allegato V;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136 ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 della Commissione, del 27 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia;

VISTA la Determinazione della Regione Sardegna n. 625, prot. 16756, del 23/06/2025 “Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Istituzione di una zona soggetta a restrizione comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza – Focolaio n. 1/2025, Stabilimento codice IT061NU104, Comune Orani” e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione della Regione Sardegna n. 710, prot. 19975, del 03/07/2025 “Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione (ZUR) sul territorio regionale”;

VISTO il Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova;

VISTA la richiesta urgente pervenuta a mezzo mail da parte del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, sub area Sanità Animale il 10/07/2025;

RITENUTO opportuno supportare le autorità competenti locali nell'adempimento delle attività di sorveglianza e controllo nell'ambito dell'emergenza legata alla diffusione del virus della Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) attraverso il ricorso alla delega a veterinari non ufficiali;

DISPONE

Articolo 1

(Delega di attività a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente)

1. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a delegare ai medici veterinari non ufficiali le attività previste all'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 nell'ambito dell'emergenza legata alla diffusione del virus della Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) .

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e decade automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.

Roma, (data della firma)

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini